

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 25 marzo 2004.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Banti, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Cicu, Cima, Colucci, Contento, Coronella, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Foti, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Intini, Kessler, La Malfa, Lion, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mosella, Mussi, Paoletti Tangheroni, Pecoraro Scanio, Pescante, Piglionica, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rizzo, Paolo Russo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stucchi, Tabacci, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Vianello, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Banti, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Cicu, Cima, Colucci, Contento, Coronella, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Foti, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Intini, Kessler, La Malfa, Lion, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella,

Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mosella, Mussi, Paoletti Tangheroni, Pecoraro Scanio, Pescante, Piglionica, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Rizzo, Paolo Russo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Vianello, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

Annuncio di proposte di legge.

In data 24 marzo 2004 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

LA STARZA e GIANFRANCO CONTE: « Istituzione della provincia di Cassino-Formia-Sora » (4840);

ZANELLA: « Norme per il riconoscimento della sindrome post polio come malattia cronica e invalidante » (4841);

ZANELLA: « Modifica all'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di estensione delle agevolazioni previste in favore delle vittime della criminalità organizzata e del terrorismo a tutte le vittime del dovere » (4842);

RONCHI ed altri: « Modifiche alla legge 23 marzo 1981, n. 91, recante norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti » (4843);

COLLÈ: « Modifiche al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, recante disciplina del Servizio civile nazionale » (4844);

BENVENUTO: « Interpretazione autentica dell'articolo 7 della legge 12 agosto 1982, n. 569, in materia di personale cessato dal servizio per dimissioni volontarie e successivamente riammesso nella Polizia di Stato » (4845);

BENVENUTO: « Norme concernenti l'applicazione dell'emolumento pensionabile nel comparto sicurezza » (4846);

BENVENUTO: « Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, in materia di trattamento del personale collocato in ausiliaria del comparto sicurezza » (4847);

BENVENUTO: « Norma di interpretazione autentica in materia di trattamento dell'assegno funzionale pensionabile per il personale dei Corpi di polizia » (4848).

Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

IX Commissione (Trasporti):

ROSATO ed altri: « Disposizioni per favorire il trasporto pubblico locale per via marittima, fluviale e lacuale » (4816) *Parere delle Commissioni I, V, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XI Commissione (Lavoro):

D'AGRÒ ed altri: « Disposizioni in materia di adeguamento degli assegni accessori annessi alle pensioni dei grandi invalidi per servizio ai corrispondenti assegni dei grandi invalidi di guerra » (4692) *Parere delle Commissioni I, IV e V;*

D'AGRÒ ed altri: « Estensione alla vedova del grande invalido per servizio dell'assegno supplementare corrisposto alla

vedova del grande invalido di guerra » (4693) *Parere delle Commissioni I, IV e V;*

ANNA MARIA LEONE ed altri: « Modifiche alla legge 29 marzo 1985, n. 113, recante aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti » (4726) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dal ministro per i beni e le attività culturali.

Il ministro per i beni e le attività culturali, con lettere del 16 marzo 2004, ha trasmesso due note relative all'attuazione data: agli ordini del giorno in Assemblea GRIGNAFFINI ed altri n. 9/4317/1, CARLUCCI n. 9/4317/2, BIANCHI CLERICI ed altri n. 9/4317/3, BENEDETTI VALENTINI n. 9/4317/4 e OSTILIO ed altri n. 9/4317/5, accolti come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 29 ottobre 2003, concernenti disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche e attività culturali; alla risoluzione in Commissione GRIGNAFFINI ed altri n. 7/00379, accolta dal Governo e approvata dalla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) il 2 marzo 2004, concernente iniziative relative alla produzione culturale delle donne.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione), competente per materia.

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 22 marzo 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 32,

comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, relativo a contributi da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi (353).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 14 aprile 2004.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 25 marzo 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 7 marzo 2003, n. 38, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima (354).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XIII Commissione permanente (Agricoltura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 4 maggio 2004. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 22 aprile 2004.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 25 marzo 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 7 marzo 2003, n. 38, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura (355).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XIII Commissione permanente (Agricoltura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 4 maggio 2004. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 22 aprile 2004.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE S. 2720 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 GENNAIO 2004, N. 24, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI CONCERNENTI IL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, NONCHÉ IN MATERIA DI ACCISE SUI TABACCHI LAVORATI (APPROVATO DAL SENATO) (4781)

(A.C. 4781 — Sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, recante disposizioni urgenti concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché in materia di accise sui tabacchi lavorati, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

(Riconoscimento indennità speciale).

1. Per il personale del settore operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, addetto alle attività di soccorso ed inserito nei turni continuativi di servizio previsti dalla normativa vigente, con esclusione del personale di cui all'articolo 3, comma 156, della legge 24 dicembre 2003,

n. 350, il contratto collettivo nazionale definisce una speciale indennità che tenga conto dell'effettiva presenza in servizio e dello svolgimento dei relativi compiti. A tale fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004.

ARTICOLO 2.

(Incremento della dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

1. Per conseguire un più elevato livello di efficienza ed efficacia nello svolgimento dei compiti e delle funzioni istituzionali, la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di cinquecento unità complessive. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla distribuzione per qualifiche dirigenziali e per profili professionali delle unità portate in incremento ai sensi della presente disposizione, nei limiti di spesa di 4.222.000 euro per l'anno 2004, di 15.750.000 euro per l'anno 2005 e di 16.000.000 euro a decorrere dal 2006. Ferma restando la riserva di posti di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, alla copertura dei posti derivanti dal presente incremento di organico disponibili nel pro-

filo di vigile del fuoco, si provvede, nella misura del cinquanta per cento, mediante l'assunzione degli idonei della graduatoria del concorso pubblico a centottantaquattro posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministro dell'interno in data 6 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4^a serie speciale - n. 24 del 27 marzo 1998; per il rimanente cinquanta per cento e per i posti eventualmente non coperti con la predetta graduatoria, si provvede mediante l'assunzione degli idonei della graduatoria del concorso per titoli a centosettantatre posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministro dell'interno in data 5 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4^a serie speciale - n. 92 del 20 novembre 2001. Le predette graduatorie rimangono valide fino al 31 dicembre 2006. Le assunzioni del personale portato in aumento sono effettuate in deroga al divieto di cui all'articolo 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed alle vigenti procedure di programmazione ed approvazione.

ARTICOLO 3.

(Disposizioni per il servizio antincendio e di soccorso tecnico urgente nelle isole Eolie, Lampedusa e Pantelleria).

1. Per far fronte alle peculiari esigenze del servizio antincendio e di soccorso tecnico nelle isole Eolie, di Lampedusa e di Pantelleria, il Ministero dell'interno, nei bandi di concorso per il profilo di vigile del fuoco, indetti nell'ambito delle assunzioni autorizzate ai sensi delle norme vigenti, può individuare particolari requisiti per l'accesso ai posti disponibili nelle relative sedi di servizio presenti in ciascuna di tali isole, che tengano conto della prioritaria esigenza di garantire la continuità del servizio in relazione alle difficoltà connesse alla situazione geografica e morfologica dei territori.

2. In fase di prima applicazione del presente decreto, il Ministero dell'interno procede, nell'ambito delle assunzioni autorizzate ai sensi delle norme vigenti, al

reclutamento del personale nel profilo professionale di vigile del fuoco, da destinare ai distaccamenti presso le sedi di cui al comma 1, mediante concorso per colloquio e prova tecnico-attitudinale, da bandire con decreto del Ministro dell'interno, riservato ai vigili iscritti negli elenchi del personale volontario in servizio presso le sedi di cui al comma 1 ed in possesso dei requisiti fissati dalla normativa vigente per l'accesso al profilo di vigile del fuoco.

3. Il personale assunto ai sensi del presente articolo non può essere trasferito dalla sede di prima assegnazione prima che abbia prestato servizio effettivo per almeno cinque anni.

ARTICOLO 4.

(Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi lavorati).

1. Al fine di dare urgente attuazione alla direttiva 2002/10/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2002, recante alcune modificazioni al regime delle accise sui tabacchi lavorati, l'importo di base di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge 7 marzo 1985, n. 76, nella misura del cento per cento dal 1° marzo al 31 dicembre 2004 e del novantotto per cento successivamente, costituisce l'ammontare dell'imposta di consumo dovuta per le sigarette vendute ad un prezzo inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo più richiesta di cui al primo comma del medesimo articolo.

2. Il termine per la conclusione del procedimento di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, è di 120 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta; dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tale termine decorre per intero per le richieste il cui procedimento non si è ancora concluso a tale data.

ARTICOLO 5.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari a 10 milioni di euro

annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base « Fondo speciale » di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, pari a euro 4.222.000 per l'anno 2004 ad euro 15.750.000 per l'anno 2005 e ad euro 16.000.000 a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base « Fondo speciale » di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 6.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C 4781 – Sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: « della legge 24 dicembre 2003, n. 350, » sono inserite le seguenti: « e per il personale

dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » e dopo le parole: « a decorrere dal 2004 » sono aggiunte le seguenti: « , di cui una quota pari a euro 138.657 annui da destinare all'indennità speciale per il personale dirigente ».

All'articolo 2:

al comma 1, terzo periodo, le parole: « del Ministro dell'interno », ovunque ricorrano, sono sostituite dalla seguente: « direttoriale ».

All'articolo 3:

al comma 1 e nella rubrica, le parole: « Eolie, di Lampedusa e di Pantelleria » sono sostituite dalle seguenti: « minori della Sicilia ».

Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:

« ART. 3-bis. – (Brevetto per l'esercizio delle attività di volo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). – 1. All'articolo 13 della legge 5 dicembre 1988, n. 521, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti:

“b-bis) brevetto di pilota di aereo;

b-ter) brevetto di specialista di aereo”;

b) al comma 4, le parole: “direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi” sono sostituite dalle seguenti: “capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile”.

ART. 3-ter. – (Misure in materia di assunzioni di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). – 1. Le assunzioni nel profilo di vigile del fuoco, autorizzate ai sensi dei commi 54 e 55

dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono effettuate nella misura del cinquanta per cento utilizzando la graduatoria del concorso pubblico a centottantaquattro posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 6 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* — 4^a serie speciale — n. 24 del 27 marzo 1998; per il rimanente cinquanta per cento e per i posti eventualmente non coperti con la predetta graduatoria, si provvede utilizzando la graduatoria del concorso per titoli a centosettantatre posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 5 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* — 4^a serie speciale — n. 92 del 20 novembre 2001.

2. La validità delle graduatorie del concorso pubblico a sessantaquattro posti di operatore sala macchine, indetto con decreto direttoriale 7 febbraio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* — 4^a serie speciale — n. 16 del 25 febbraio 2000, e del concorso pubblico a centouno posti di addetto ai terminali evoluti, indetto con decreto direttoriale 7 febbraio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* — 4^a serie speciale — n. 16 del 25 febbraio 2000, è differita fino al 31 dicembre 2005.

ART. 3-quater. — (Disposizioni concernenti il personale della carriera prefettizia).

— 1. Per il rinnovo del contratto della carriera prefettizia relativo al biennio 2004-2005 sono stanziati le somme di euro 3.000.000 per l'anno 2004 e di euro 5.000.000 per l'anno 2005.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a euro 3.000.000 per l'anno 2004 e ad euro 5.000.000 per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno ».

All'articolo 4:

dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. All'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-bis. L'importo di base di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge 7 marzo 1985, n. 76, non può essere inferiore a euro 60 per n. 1.000 sigarette. A decorrere dal 1° luglio 2006 tale importo minimo è elevato a 64 euro”.

2-ter. All'articolo 2, secondo comma, lettera a), della legge 7 marzo 1985, n. 76, i numeri 3) e 4) sono sostituiti dai seguenti:

“3) i rotoli di tabacco riempiti di una miscela di tabacco battuto e muniti di una fascia esterna del colore tipico dei sigari ricoprente interamente il prodotto, compreso l'eventuale filtro, ma escluso il bocchino nei sigari che ne sono provvisti, e di una sottofascia, entrambi di tabacco ricostituito, aventi peso unitario, esclusi il filtro o il bocchino, non inferiore a 1,2 grammi e la cui fascia, in forma spirale, forma un angolo acuto di almeno 30 gradi rispetto all'asse longitudinale del sigaro;

4) i rotoli di tabacco riempiti di una miscela di tabacco battuto e muniti di una fascia esterna del colore tipico dei sigari, di tabacco ricostituito, ricoprente interamente il prodotto, compreso l'eventuale filtro ma escluso il bocchino nei sigari che ne sono provvisti, aventi peso unitario, esclusi il filtro o il bocchino, non inferiore a 2,3 grammi e la cui circonferenza misurabile su almeno un terzo della lunghezza non è inferiore a 34 millimetri;” ».

Nel titolo, dopo le parole: « vigili del fuoco » sono inserite le seguenti: « e della carriera prefettizia ».

(A.C. 4781 — Sezione 3)**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE****ART. 3.**

(Disposizioni per il servizio antincendio e di soccorso tecnico urgente nelle isole minori della Sicilia).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3. — *(Presidi per il soccorso tecnico urgente e protezione civile)* — 1. Nelle isole individuate nell'allegato A, considerata la peculiarità del territorio e la necessità di dare una maggiore protezione alle aree naturali protette ivi esistenti, nonché la necessità di assicurare il servizio di soccorso tecnico urgente ai cittadini ed ai turisti, è prevista l'istituzione di un presidio permanente per l'attività di soccorso urgente e protezione civile gestito dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, composto di otto unità di cui un capo reparto, due capo squadra e cinque vigili. A tale scopo il Ministro dell'interno è autorizzato a bandire uno o più concorsi riservati ai residenti nei rispettivi comuni delle isole individuate nell'allegato A. I vincitori dei concorsi, oltre al normale percorso formativo previsto, devono essere adeguatamente formati per tutte le esigenze operative di tipo nautico, speleo-fluviale-alpinistico e altre tipologie utili all'espletamento del servizio tecnico urgente e all'attività di protezione civile. Il personale dei vigili del fuoco dei presidi permanenti lavora in stretto contatto con il sindaco ed è coadiuvato nelle attività, curandone la formazione ed il coordinamento, dalle squadre di volontari di protezione civile dei comuni.

2. I comuni interessati dalle disposizioni di cui al comma 1, mettono a disposizione i locali idonei per l'alloggiamento di mezzi e attrezzature utili al servizio e agli alloggi del personale e delle

famiglie. A tale scopo i comuni possono individuare e sottoporre richieste per l'utilizzo di beni demaniali o in ogni caso di enti pubblici in disuso a titolo gratuito, nonché l'acquisto di mezzi e attrezzature idonee alla particolarità urbanistica e ambientale delle isole, definite in un piano complessivo concordato con la regione interessata ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Il Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri concorre al finanziamento delle necessità di cui al comma 2 attraverso un contributo finanziario straordinario pari ad un massimo di 500.000 euro per ogni comune. Le regioni interessate partecipano all'attuazione di detti programmi di intervento con un importo pari almeno al 50 per cento della quota a carico dello Stato.

4. Gli organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco necessari per l'attuazione del presente articolo sono compresi nell'incremento previsto all'articolo 2 del presente decreto. In prima applicazione gli stessi posti disponibili sono messi a disposizione del personale già in servizio nelle qualifiche richieste purché assuma la residenza stabile nei comuni prescelti ed inoltre le qualifiche di capo reparto e caposquadra possono essere affidate dai comandi provinciali di appartenenza con le procedure previste per l'affidamento delle « funzioni superiori ».

5. Considerata la particolarità delle prestazioni che deve offrire alle popolazioni, in qualità di ore lavorate e qualità del servizio, al personale che presta servizio in detti presidi spetta una speciale indennità che sarà concordata in sede di contrattazione tra il Dipartimento dei vigili del fuoco e le organizzazioni sindacali.

6. Ai relativi maggiori oneri, valutati nel limite massimo di euro 50.000.000 a decorrere dall'anno 2004, si provvede fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione: a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il

calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 2 per cento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente allegato:

Allegato A — Elenco isole minori individuate per la creazione dei presidi

Ventotene: Latina — Lazio;

Ponza (Palmarola): Latina — Lazio;

Giglio (Giannutri): Grosseto — Toscana;

Capraia: Livorno — Toscana;

Tremiti: Foggia — Puglia;

Lipari (Vulcano): Messina — Sicilia;

Salina (Alicudi-Filicudi): Messina — Sicilia;

Stromboli (Panarea): Messina — Sicilia;

Favignana (Levanzo): Trapani — Sicilia;

Marettimo: Trapani — Sicilia;

Ustica: Palermo — Sicilia;

Linosa: Agrigento — Sicilia;

San Pietro: Cagliari — Sardegna;

Maddalena (Caprera): Sassari — Sardegna.

3. 1. Leoni, Amici, Guerzoni, Realacci, Soro.

Al comma 1, sostituire le parole: requisiti per l'accesso con le seguenti: titoli di merito valutabili ai fini dell'accesso.

3. 2. Detomas.

Al comma 2, sopprimere le parole: in servizio presso le sedi di cui al comma 1 ed.

3. 3. Detomas.

ART. 3-bis.

(Brevetto per l'esercizio delle attività di volo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

Sopprimerlo.

3-bis. 1. Mascia.

ART. 3-ter.

(Misure in materia di assunzioni di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

Al comma 1, dopo le parole: legge 24 dicembre 2003, n. 350, aggiungere le seguenti: sono effettuate dando priorità alle esigenze del servizio antincendio e di soccorso tecnico nelle isole minori della Sicilia, con le procedure di cui all'articolo 3 del presente decreto. Le ulteriori assunzioni autorizzate ai sensi dei citati commi 54 e 55 dell'articolo 3 della legge n. 350 del 2003.

3-ter. 1. Detomas.

ART. 3-quater.

(Disposizioni concernenti il personale della carriera prefettizia).

Sopprimerlo.

***3-quater. 1.** Mascia.

Sopprimerlo.

***3-quater. 2.** Bulgarelli, Cento, Zanella.

Dopo l'articolo 3-quater, aggiungere il seguente:

ART. 3-quinquies. *(Inquadramento dei funzionari non dirigenti dell'amministrazione civile dell'interno appartenenti all'ex carriera direttiva di ragioneria nel ruolo di vice prefetti).* — 1. In deroga all'articolo 10,

comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*), della legge 28 luglio 1999, n. 266, ed agli articoli 4, 5, 7, 33 e 34 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, i funzionari non dirigenti dell'amministrazione civile dell'interno appartenenti all'ex carriera direttiva di ragioneria, assunti ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, e muniti di diploma di laurea ad indirizzo economico, che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 139 del 2000 risultavano impiegati in funzioni proprie della carriera prefettizia, così come individuate nella tabella A allegata al citato decreto legislativo n. 139 del 2000, sono inquadrati nella qualifica di viceprefetto aggiunto.

2. La disposizione di cui al comma 1 non è derogabile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con provvedimento del Ministro dell'interno si provvede alla ricostruzione della carriera, tenuto conto delle attività svolte e del servizio già prestato dai dipendenti funzionari di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3-quater. 01. Biondi.

Dopo l'articolo 3-quater, aggiungere il seguente:

ART. 3-quinquies. (Inquadramento dei funzionari non dirigenti dell'amministrazione civile dell'interno appartenenti all'ex carriera direttiva di ragioneria nel ruolo di

vice prefetti). – 1. In deroga all'articolo 10, comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*), della legge 28 luglio 1999, n. 266, ed agli articoli 4, 5, 7, 33 e 34 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, i funzionari non dirigenti dell'amministrazione civile dell'interno appartenenti all'ex carriera direttiva di ragioneria, assunti ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, e muniti di diploma di laurea ad indirizzo economico, che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 139 del 2000 risultavano impiegati in funzioni proprie della carriera prefettizia, così come individuate nella tabella A allegata al citato decreto legislativo n. 139 del 2000, sono inquadrati nella qualifica di viceprefetto aggiunto.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3-quater. 02. Verro.

(A.C. 4781 – Sezione 4)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge in esame istituisce una speciale indennità in favore del personale operativo e dirigente appartenente al Corpo dei vigili del fuoco

e presso il Senato è in esame un disegno di legge di delega per la riforma del rapporto di impiego dei vigili del fuoco (atto Senato 2756, già approvato dalla Camera);

in numerose norme di legge, sentenze e documenti parlamentari il Corpo è utilizzato come o equiparato ai Corpi di polizia facenti parte del Comparto sicurezza di cui all'articolo 16 della legge n. 121 del 1981 ed in particolare:

nell'esercizio delle proprie funzioni dirigenti, sottufficiali e vigili sono ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria qualora debbano accertare o impedire reati nel loro specifico settore (articolo 16 della legge n. 469 del 1961; Consiglio di Stato, I sezione, parere n. 1571/78 del 12 gennaio 1979);

i vigili del fuoco svolgono istituzionalmente e non solo occasionalmente attività finalizzata alla tutela della pubblica sicurezza, come gli appartenenti alle altre Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge n. 121 del 1981 e sono soggetti ai poteri di direzione e vigilanza da parte del prefetto e del Ministro dell'interno e alle particolari responsabilità proprie degli agenti della Forza pubblica (Consiglio di Stato, IV sezione, ordinanza n. 245/99 del 4 marzo 1999);

l'attività di prevenzione ed estinzione degli incendi nonché quella, più in generale, di tutela della incolumità delle persone, rientrano nell'ambito della cosiddetta « attività di pubblica sicurezza », di cui i vigili del fuoco costituiscono una specificazione *ratione materiae* (Consiglio di Stato, I sezione, parere n. 1571/78 del 12 gennaio 1979);

le Commissioni parlamentari, in occasione dei pareri previsti per l'emanazione del decreto legislativo n. 165 del 1997 riguardante l'armonizzazione dei criteri generali della legge n. 335 del 1995, riconobbero la similitudine dei vigili del fuoco con altre categorie speciali quali quelle dei militari e delle Forze dell'ordine;

l'ordine del giorno del Senato n. 9/3312/100 del 21 aprile 1999 ha impegnato il Governo a promuovere le necessarie iniziative volte a riconoscere al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco lo stesso trattamento previdenziale previsto per il personale delle Forze dell'ordine attraverso l'inserimento dello stesso Corpo nazionale dei vigili del fuoco tra i soggetti di cui all'articolo 16, comma 2, della legge n. 121 del 1981 nonché a riformare il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, estendendo in particolare allo stesso il beneficio della rivalutazione del servizio operativo nella misura di un quinto per ogni anno di servizio prestato;

la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e la legge 24 dicembre 2003 (legge finanziaria 2004) hanno previsto apposite risorse economiche per « perseguire il progressivo allineamento delle indennità corrisposte al personale specialista del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a quelle percepite dall'analogo personale delle Forze di polizia;

oltre 20.000 vigili del fuoco operativi, a fronte dei circa 27.000 in servizio, hanno fatto pervenire al Governo, tramite sottoscrizione, la intenzione a far parte del Comparto sicurezza e gli stessi si aspettano, perlomeno, un provvedimento di equiparazione retributiva alle Forze di polizia ad ordinamento civile;

tra gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed i corrispondenti operatori delle Forze di polizia ad ordinamento civile esiste una notevole sperequazione retributiva e pensionistica a danno dei primi e la riforma del rapporto di impiego degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco è occasione per sanare tale immotivata sperequazione,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, anche normative, per inserire il Corpo nazionale dei vigili del fuoco tra i soggetti facenti parte del Comparto sicurezza ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge n. 121 del 1981;

ad adottare le opportune iniziative, anche normative, per avviare il riallineamento del trattamento retributivo (sia stipendiale che accessorio) e previdenziale con le altre Forze dell'ordine.

9/4781/1 Brusco, Pinto, Mereu, Dell'Anna, Stradella, Ghiglia, Scalia, Germanà, Lupi.

La Camera,

preso atto del ruolo insostituibile dei vigili del fuoco nelle situazioni di emergenza di protezione civile, in particolare per quelle correlate alle zone a rischio di dissesto idrogeologico montano,

impegna il Governo

a verificare la congruità della pianta organica del personale dei vigili del fuoco presente in correlazione ai bisogni e, se del caso, a provvedere a garantire l'incremento di organico necessario per le zone maggiormente a rischio.

9/4781/2. Scherini.

La Camera,

premesso che:

il Corpo dei Vigili del Fuoco in Sicilia risulta sottodimensionato rispetto alle reali esigenze con carenze in termini di mezzi di uomini;

la orografia territoriale della Sicilia e i rischi di dissesto, di attività vulcanica, sismica nonché di incendi caratterizzano in maniera specifica il territorio regionale chiamando il personale dei VVFF a sforzi enormi in assenza di adeguato sostegno rispetto alle richieste più volte avanzate dalle organizzazioni sindacali territoriali,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative affinché sia potenziata entro il 30 settembre 2004 la presenza del Corpo dei vigili del fuoco in Sicilia con una articolazione migliore tra le province aumentando la

pianta organica e investendo con l'acquisto di nuovi mezzi per meglio rispondere alle esigenze del territorio e alle emergenze della Sicilia.

9/4781/3. Burtone.

La Camera,

considerato che:

la carenza degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco rappresenta un grave problema per il nostro paese, soprattutto in considerazione della funzione civile che tale Corpo svolge. Il personale dei vigili del fuoco, da un anno e mezzo a questa parte, ha registrato tre incrementi: il primo, di 230 unità; il secondo, di 500 unità, con la legge finanziaria 2004; il terzo, infine, di ulteriori 500 unità, con il provvedimento in esame. L'incremento complessivo è dunque pari a 1.230 unità. Sono stati altresì sostituiti, con atto dell'agosto 2003, 558 uomini per il *turn over*. E troppo poco rispetto alle necessità;

sull'intero territorio nazionale, a fronte di 57 milioni di abitanti, sono presenti soltanto 27 mila vigili del fuoco, mentre si ipotizza la necessità di un organico pari a 46 mila unità,

impegna il Governo

a provvedere, entro il 2004, al finanziamento per l'assunzione di ulteriori 15 mila unità, compresi gli elicotteristi e il personale destinato a prestare servizio nei porti e degli aeroporti.

9/4781/4. Carbonella.

La Camera,

considerato che:

il rischio terrorismo costituisce un pericolo per la nostra comunità;

i Vigili del Fuoco costituiscono un corpo fondamentale nella prevenzione del rischio e nel contrasto dello stesso;

risultano del tutto insufficienti le risorse stanziare,

impegna il Governo

a stanziare maggiori risorse finanziarie entro il 2004 per potenziare le dotazioni del Corpo dei vigili del fuoco in termini di uomini e mezzi per contrastare il rischio bioterrorismo.

9/4781/5. Bressa.

La Camera,

considerata la necessità di fronteggiare con maggiore determinazione ed efficacia l'emergenza degli incendi soprattutto nel periodo estivo, anche per effetto dei recenti mutamenti climatici che provocano un aumento sensibile dei periodi di siccità,

impegna il Governo

ad individuare entro il 30 giugno 2004, presso ogni provincia a più alto rischio di incendi, sedi idonee per ospitare distaccamenti dei vigili del fuoco in grado di far fronte ad ogni emergenza;

ad adottare le opportune iniziative per finanziare la costruzione e la dotazione di mezzi di tale sede distaccata, in modo da poter evitare che ogni anno vengano distrutte centinaia di ettari di bosco con danni rilevanti e spesso irreparabili per l'ambiente.

9/4781/6. Lettieri.

La Camera

considerato che:

il Corpo dei Vigili del Fuoco in Calabria risulta sottodimensionato rispetto alle reali esigenze con carenze in termini di mezzi di uomini;

la orografia territoriale calabrese e i rischi di dissesto e di incendi caratterizzano in maniera specifica il territorio regionale chiamando il personale dei VVFF a sforzi enormi in assenza di ade-

guato sostegno rispetto alle richieste più volte avanzate dalle organizzazioni sindacali territoriali,

impegna il Governo

a potenziare la presenza del Corpo dei VVFF in Calabria aumentando la pianta organica e investendo con l'acquisto di nuovi mezzi per meglio rispondere alle esigenze del territorio e alle emergenze della Calabria.

9/4781/7. Meduri.

La Camera,

considerato che:

il Corpo dei Vigili del Fuoco in Basilicata risulta sottodimensionato rispetto alle reali esigenze con carenze in termini di mezzi di uomini;

la orografia territoriale lucana e i rischi di dissesto e di incendi caratterizzano in maniera specifica il territorio regionale chiamando il personale dei VVFF a sforzi enormi in assenza di adeguato sostegno rispetto alle richieste più volte avanzate dalle organizzazioni sindacali territoriali,

impegna il Governo

a potenziare la presenza del Corpo dei vigili del fuoco in Basilicata aumentando la pianta organica e investendo con l'acquisto di nuovi mezzi per meglio rispondere alle esigenze del territorio.

9/4781/8. Molinari.

La Camera,

premesso che:

ereditando un sistema di tipo militare, la figura professionale del vigile del fuoco non ha mai visto riconosciuto l'istituto dell'infortunio sul lavoro, e nel caso di tale accadimento all'operatore viene riconosciuta contrattualmente la forma di aspettativa per malattia;

se è vero che ciò tutela comunque economicamente il lavoratore durante l'assenza dal servizio, la mancanza di una specifica formula di assicurazione non ha permesso lo studio sulle malattie professionali dei vigili del fuoco, ne tantomeno un riconoscimento economico specifico;

le indennità per causa di servizio, non sempre riconosciute e comunque a molti anni di distanza dagli eventi relativi vengono valutate in base a parametri generali;

a tutt'oggi ai vigili del fuoco non sono riconosciuti né i benefici dei lavori usuranti né quelli collegati all'esposizione all'amianto,

impegna il Governo

a definire nell'ambito della contrattazione con le organizzazioni sindacali soluzioni per i problemi indicati in premessa.

9/4781/9. Rosato, Lettieri, Carbonella.

La Camera,

premesso che:

le realtà territoriali del nostro paese, presentano notevoli differenziazioni e peculiarità anche con riferimento al parametro di pericolosità in ragione della natura del territorio e della presenza di insediamenti industriali,

impegna il Governo

a procedere all'assegnazione delle nuove unità dei vigili del fuoco, tenendo in particolare attenzione alle esigenze delle aree interessate da eventi ed iniziative di particolare richiamo di pubblico.

9/4781/10. Leoni.

La Camera,

premesso che:

le realtà territoriali del nostro paese, presentano notevoli differenziazioni e peculiarità anche con riferimento al

parametro di pericolosità in ragione della natura del territorio e della presenza di insediamenti industriali,

impegna il Governo

a procedere all'assegnazione delle nuove unità dei vigili del fuoco, tenendo in particolare attenzione alle esigenze delle altre isole minori diverse da quelle di cui all'articolo 3.

9/4781/11. Susini.

La Camera,

premesso che:

le realtà territoriali del nostro paese, presentano notevoli differenziazioni e peculiarità anche con riferimento al parametro di pericolosità in ragione della natura del territorio e della presenza di insediamenti industriali,

impegna il Governo

a procedere all'assegnazione delle nuove unità dei vigili del fuoco, tenendo in particolare attenzione alle esigenze delle grandi aree urbane.

9/4781/12. Amici.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, oggetto di conversione del presente disegno di legge, dispone, tra l'altro, l'incremento della dotazione organica del Corpo dei Vigili del Fuoco con cinquecento nuove unità, senza fornire alcuna indicazione circa i criteri che verranno adottati per la loro reale dislocazione sul territorio;

le realtà territoriali del nostro paese, presentano notevoli differenziazioni e peculiarità anche con riferimento al